



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

CONVENZIONE

TRA

La Giunta Regionale della Regione Toscana (successivamente soggetto ospitante) con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 1, rappresentata dall'Assessore all'Istruzione, Formazione e lavoro, Dott.ssa Cristina Grieco;

E

L'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Domenico Petruzzo;

PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola-lavoro (successivamente ASL):

- consente un approccio metodologico-didattico formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze trasversali e tecnico professionali, certificabili dall' istituto scolastico, sentito il tutor aziendale;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- si realizza secondo quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 510 del 30 maggio 2016 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (INDIRE) per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di ASL 2016-2020;

2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all' ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

VISTO

- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ai sensi dell'art. 4 della Legge 53/2003, che definisce le modalità di realizzazione dei percorsi in ASL;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- Legge 296/06 comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii relativo al riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- DPR 20 marzo 2009 n. 89, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 65 recante: "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87";
- la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010 n. 57 recante: "Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88";
- la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 recante: "Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";
- la Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5 recante: Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ss.mm.ii.
- Regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003;
- Piano d'Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2006 n. 93, Il PIGI 2006-2010, prorogato con L.R. 65/2010 "Legge finanziaria per l'anno 2011";



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

- L.R. 30 dicembre 2008, n. 73 che definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale, istituendo e disciplinando anche la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
- Visto l'Accordo di Programma del 23/1/2013 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (MIUR) e UNIONCAMERE (Unione Italiana Camere Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura) per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in materia di ASL, orientamento e collegamento tra sistemi formativi e mondo delle imprese;
- Visto il D.Lgs. 81/2015 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs Act);
- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante: "Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione" art. 1 comma 7, lettera o (incremento dell' ASL nel secondo ciclo di istruzione); lettera p (valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti); lettera q (individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione degli alunni e degli studenti); lettera s (definizione di un sistema di orientamento);
- Vista la Guida operativa per la scuola – Attività di Alternanza Scuola Lavoro (MIUR 8 Ottobre 2015);
- Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta regionale n. 520 del 1 luglio 2013, avente ad oggetto "Approvazione schema di Convenzione quadro fra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, al fine di favorire e disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane, nei percorsi di ASL, da realizzare presso le strutture della Giunta regionale".
- la Delibera della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 510 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana e Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa (INDIRE) per la promozione, implementazione, realizzazione di percorsi di ASL 2016-2020;

Si conviene quanto segue:

Art. 1- Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di ASL da realizzare presso le strutture della Giunta regionale, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di ASL devono essere considerati una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi inserita a pieno titolo nel curriculum del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. L'alternanza valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

Il soggetto ospitante sulla base della presente Convenzione si impegna ad accogliere, in attività di ASL, nelle proprie strutture della Giunta Regionale il numero studenti concordati di anno in anno in base alla reciproca disponibilità .

Art. 2. – Durata dei percorsi

I percorsi formativi saranno realizzati a partire dall'a.s. 2016/2017 avranno durata annuale, e potranno essere rinnovati e/o rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso specifiche azioni di monitoraggio e/o dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 3 – Accoglienza degli studenti ASL da parte del Soggetto attuatore

1. L'attività di formazione e orientamento del percorso in ASL è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor scolastico, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor regionale, indicato dal soggetto ospitante secondo le modalità disciplinate al successivo art. 6.
2. La responsabilità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
3. L'accoglienza dello/degli studente/i è a cura del tutor regionale. I periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituiscono rapporto di lavoro.
4. L'accoglienza dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 4 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente Convenzione, i soggetti che progettano e attuano i percorsi formativi di cui all'articolo 1 della presente Convenzione sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (limitatamente alle attività di orientamento), terze, quarte e quinte.

Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento paritetico (successivamente Gruppo di coordinamento) coordinato dal Responsabile del Settore "Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore".
2. La Regione Toscana e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nominano i loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ciascuno dei due Enti, con funzioni di:



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

- a. individuare i settori della Giunta regionale interessati ad offrire percorsi di ASL, il relativo numero di studenti da inserire nei percorsi e comunicarli alle scuole secondarie di secondo grado;
 - b. definire l'ambito operativo dei percorsi di ASL;
 - c. analizzare e selezionare le proposte presentate dagli istituti scolastici sulla base dei criteri di cui al punto precedente;
 - d. comunicare alle scuole prescelte l'avvio delle fasi operative e i tempi di attuazione dei percorsi su proposta dell'USR;
 - e. stabilire contestualmente il calendario delle presenze presso gli uffici della Giunta regionale, gli abbinamenti con gli istituti scolastici coinvolti e il numero di allievi da inserire nei percorsi;
 - f. monitorare le esperienze realizzate.
3. Il Gruppo di coordinamento si rapporta con il Gruppo di Pilotaggio dei Poli Tecnici Professionali (istituito con DGR 420/2014 e confermato con DGR 474/2016) e con il Gruppo di Lavoro di cui alla DGR 510/2016 (All. A – Art. 6).

Art. 6 - Progettazione e attivazione e realizzazione dei percorsi

1. I progetti relativi ai percorsi di ASL devono essere proposti dagli Istituti scolastici di II grado, singolarmente o in rete, secondo lo schema-tipo "Patto formativo e di orientamento" All. A.2 alla citata DGR 510/2016, nel quale devono essere indicati, per ciascun allievo, gli obiettivi, le competenze attese in esito al percorso, le modalità e i tempi di attuazione dell'ASL, nonché i docenti/operatori che svolgono il ruolo di tutor scolastico, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e di professionalità.
2. Il tutor scolastico è nominato dall'istituto scolastico coinvolto.
3. Il tutor regionale è individuato dal Dirigente del settore interessato all'accoglienza dello studente ed è comunicato al Settore Programmazione Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
4. Il tutor regionale ha il compito di:
 - accogliere e dare assistenza logistica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso;
 - definire il calendario delle presenze dell'allievo in collaborazione con l'Istituto scolastico di riferimento;
 - verificare le presenze dell'allievo presso gli uffici della Giunta regionale, attraverso appositi strumenti (time card).
5. Il tutor scolastico deve collaborare con il tutor regionale nella definizione e attuazione delle attività indicate nel patto formativo.
6. I tutor scolastici e regionali devono compilare, per ciascun allievo, di comune intesa, una scheda di valutazione, elaborata dal Gruppo di coordinamento. La scheda deve indicare, in base a specifici parametri, l'attività svolta nell'ambito del percorso e le competenze acquisite dall'allievo.



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

7. I percorsi formativi in ASL si articolano in periodi di formazione d'aula integrati con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa, coerenti e in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

8. L'attività per gli studenti delle classi seconde deve avere carattere meramente orientativo. Per gli studenti delle classi III, IV e V, invece, l'offerta formativa deve essere finalizzata, in misura crescente, all'acquisizione di competenze utili a comprendere e interagire con i diversi contesti lavorativi.

Art. 7 - Durata complessiva dei percorsi e quadro orario

1. La normativa vigente (art.1, comma 33 della legge 107/2015) stabilisce un monte ore di attività di ASL, per gli Istituti Tecnici e professionali, di 400 ore e per i licei, di 200 ore, da svolgersi in entrambi i casi, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi.

2. Il monte ore specifico da svolgere presso gli uffici regionali è ricompreso all'interno del monte ore complessivo e ne costituisce un segmento, quantificabile in base alle esigenze organizzative degli uffici della Giunta regionale e secondo quanto concordato nel patto formativo e di orientamento sopra richiamato.

3. L'attività di ASL, in base alla normativa vigente e nel rispetto delle DGR n. 510/2016, può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche (a prescindere quindi dal calendario scolastico), qualora previsto dal patto formativo.

Art. 8 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di ASL, per essere avviato, deve essere preceduto da una dichiarazione del Dirigente della scuola coinvolta, dove siano specificati i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'attività. L'attivazione delle assicurazioni è specifica responsabilità degli istituti scolastici. Gli studenti partecipanti all'attività di ASL dovranno essere assicurati, a cura dell'istituzione scolastica, presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65.

2. Gli studenti partecipanti all'attività devono aver svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto gli stessi sono equiparati a lavoratori. Di tale certificazione e' responsabile l'istituto scolastico di appartenenza dello studente. Pertanto lo studente dovrà ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Art. 9- Obblighi degli allievi



REGIONE
TOSCANA
Giunta Regionale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro lo/gli studente/i è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal patto formativo e di orientamento personalizzato; b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
- c) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze di cui può venire eventualmente a conoscenza durante il percorso formativo;
- d) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento a esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) assicurare la propria presenza presso gli uffici della Giunta regionale, e secondo quanto stabilito nel patto formativo.

Art. 10 - Monitoraggio e certificazione

1. E' cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione della presente Convenzione nonché di monitorarne i risultati.
2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi sono effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor scolastici e regionali o scolastico che hanno gestito il percorso formativo nell'anno scolastico di riferimento.
3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni sono rilasciate secondo la normativa in vigore.

Art. 11 – Pubblicizzazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno, pubblicizzano all'esterno gli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i propri canali di comunicazione e ulteriori forme di disseminazione ritenute opportune.
2. Le istituzioni scolastiche provvedono alla comunicazione degli esiti dell'attività alla comunità scolastica.

Art. 12 – Efficacia

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata di legislatura, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza.

“Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice di amministrazione digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)”